

**Corte di Giustizia europea** - Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero – Recupero.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011, Pres. Tizzano, Rel. Safjan, nella causa C-305/09 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, proposto il 30 luglio 2009, dalla Commissione europea, rappresentata dai sigg. L. Flynn e V. Di Bucci nonché dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Del Gaizo e P. Gentili, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo.**

## **SENTENZA**

- 1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 14 dicembre 2004, 2005/919/CE, relativa agli incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero (GU 2005, L 335, pag. 39), ed a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base a tale regime, è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dal Trattato CE e dalle disposizioni contenute negli artt. 2-4 di tale decisione.

### **Contesto normativo**

- 2 Il tredicesimo 'considerando' del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), è così redatto:  
  
«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione».
- 3 L'art. 14 del regolamento n. 659/1999, rubricato «Recupero degli aiuti», così recita:  
  
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure

necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata "decisione di recupero"). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

4 In forza dell'art. 23, n. 1, del medesimo regolamento:

«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo [88, n. 2, CE]».

## **Fatti**

5 Il primo 'considerando' della decisione 2005/919 enuncia quanto segue:

«L'Italia ha emanato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici" [in prosieguo: il "decreto legge n. 269/2003"], pubblicato nella [GURI] n. 229 del 2 ottobre 2003. L'articolo 1, comma 1, lettera b) del [decreto legge n. 269/2003] prevede incentivi fiscali specifici per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero ed è stato in seguito convertito, senza modifiche, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (...), pubblicata nella [GURI] n. 274 del 25 novembre 2003».

6 Come emerge dalla suddetta decisione, il regime di aiuti di cui trattasi consentiva alle imprese soggette all'imposta sul reddito d'impresa in Italia, in attività alla data del 2 ottobre 2003, di dedurre dal loro reddito imponibile l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero. La suddetta deduzione inciderebbe sulla determinazione del reddito imponibile per l'esercizio 2004 delle imprese il cui ciclo d'attività coincide con l'anno civile.

7 A seguito dell'avvio di un'indagine formale da parte della Commissione, le autorità italiane hanno ufficialmente avvertito i beneficiari potenziali del regime di aiuti in questione delle possibili conseguenze di una dichiarazione di incompatibilità di detto regime con il mercato comune. La Commissione, dopo aver riconosciuto l'incompatibilità del regime di aiuti di cui trattasi, ha ritenuto necessario recuperare presso i beneficiari gli aiuti già concessi.

8 Più specificamente, gli artt. 1-4 della decisione 2005/919 disponevano quanto segue:

### *«Articolo 1*

Il regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali a favore di imprese partecipanti ad esposizioni all'estero, previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del [decreto legge n. 269/2003], al quale l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE, è incompatibile con il mercato comune.

L'Italia sopprime il regime d'aiuti di cui al primo comma.

### *Articolo 2*

1. L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, illegittimamente messi a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio, secondo le procedure previste dal diritto nazionale.

2. Qualora l'aiuto sia già stato concesso mediante riduzione degli acconti d'imposta dovuti per l'esercizio fiscale in corso, l'Italia riscuote l'intera imposta dovuta con il conguaglio previsto per il 2004.

In tutti gli altri casi, l'Italia recupera l'imposta dovuta al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

3. Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, decorrenti dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero e calcolati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004, articoli 9, 10 e 11.

### *Articolo 3*

Nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione l'Italia comunica alla Commissione, mediante il questionario di cui all'allegato, le misure adottate per conformarvisi.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma, l'Italia:

- a) intima a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 1 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi;
- b) presenta tutti i documenti comprovanti l'avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.

### *Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

### **La fase precontenziosa**

9 Il 17 dicembre 2004 la decisione 2005/919 è stata notificata alla Repubblica italiana.

- 10 Al fine di dare esecuzione a detta decisione, le autorità italiane hanno adottato un certo numero di provvedimenti e ne hanno informato la Commissione. Così, in particolare, la procedura di esecuzione si è svolta nel modo seguente:
- le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (GURI n. 32 dell'8 febbraio 2006; in prosieguo: la «legge n. 29/2006»), in vigore dal 23 febbraio 2006, le cui disposizioni prevedevano, in particolare, che il regime in questione venisse interrotto, nonché le modalità per l'individuazione, la determinazione ed il recupero degli aiuti già illegittimamente fruiti;
  - l'Agenzia delle Entrate ha adottato codici tributi per la restituzione degli aiuti in questione, ha fornito alle strutture territoriali le direttive e gli strumenti operativi ai fini del recupero degli aiuti e, infine, ha adottato un'apposita procedura informatica per il monitoraggio dello stato di avanzamento del recupero;
  - il legislatore italiano ha tentato di risolvere il problema procedurale derivante dalla sospensione degli ordini di recupero dei suddetti aiuti, disposta dai giudici nazionali, ricorrendo alla procedura legislativa, con l'adozione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (GURI n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 3; in prosieguo: il «decreto legge n. 59/2008»), in vigore dal 9 aprile 2008, convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101 (GURI n. 132 del 7 giugno 2008, pag. 4).
- 11 Durante tutta la fase precontenziosa, la Commissione ha insistito sull'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919. Inoltre, essa ha chiesto in varie occasioni informazioni e chiarimenti ulteriori sui beneficiari degli aiuti controversi e sulle modalità d'adozione delle disposizioni regolamentari di recupero di tali aiuti. Le autorità italiane hanno informato la Commissione, con varie lettere successive, dello stato e delle modalità di esecuzione della decisione 2005/919.
- 12 La Commissione ha richiamato l'attenzione della Repubblica italiana sull'insufficienza della procedura di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune. Più precisamente, con lettera 11 dicembre 2007, la Commissione ha sottolineato che il recupero effettuato dalle autorità italiane corrispondeva a meno del 50% degli aiuti che erano stati presumibilmente versati. Così, ritenendo che il recupero degli aiuti non fosse progredito nonostante gli interventi legislativi, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

### **Sul ricorso**

#### *Argomenti delle parti*

- 13 Nel suo ricorso la Commissione sostiene che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell'art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione.
- 14 Secondo la Commissione, l'obbligo di recupero costituisce un vero e proprio obbligo di risultato. Inoltre, il recupero dovrebbe essere non solo effettivo, ma anche immediato.

- 15 Riguardo alla necessità di adottare una legge ed i relativi provvedimenti amministrativi di esecuzione per eseguire la decisione 2005/919, la Commissione avrebbe ricordato più volte che la scelta di uno strumento legislativo non costituisce il mezzo più adeguato per ottenere un'esecuzione immediata ed effettiva di tale decisione.
- 16 La Commissione osserva poi che il solo mezzo di difesa che possa essere fatto valere dalla Repubblica italiana nella presente causa è quello relativo ad un'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione 2005/919. Orbene, le autorità italiane non avrebbero mai fatto valere una qualsiasi impossibilità assoluta al riguardo.
- 17 In ogni caso, il presupposto attinente all'esistenza di un'impossibilità assoluta di esecuzione non risulterebbe soddisfatto qualora lo Stato membro convenuto si limitasse, come nella presente causa, a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l'esecuzione della decisione 2005/919.
- 18 Per quanto riguarda le decisioni degli organi giurisdizionali con cui vengono disposti provvedimenti di sospensione, la Commissione sottolinea che il principio di effettività deve applicarsi anche all'operato dei giudici nazionali. In presenza di un'eventuale domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di recupero presentata dal beneficiario, il giudice nazionale dovrebbe applicare i criteri previsti dalla giurisprudenza della Corte per evitare che la decisione di recupero sia privata del suo effetto utile. Orbene, nella presente causa, i provvedimenti di sospensione applicati dai giudici nazionali non soddisferebbero i requisiti che derivano da tale giurisprudenza.
- 19 Benché, in forza del decreto legge n. 59/2008 di cui al punto 10 della presente sentenza, in caso di sospensione fondata su motivi attinenti all'illegittimità della decisione di recupero, il giudice nazionale debba, in via di principio, provvedere all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte, secondo la Commissione tale normativa nazionale non sembra aver avuto grande effetto sulla pratica procedurale dei giudici nazionali. Infatti, a più di quattro anni dall'adozione della decisione 2005/919, le autorità italiane avrebbero recuperato all'incirca solo il 65% degli aiuti per i quali è stata inviata un'ingiunzione di pagamento.
- 20 Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di informazione gravante sulle autorità italiane ai sensi sia dell'art. 3 della decisione 2005/919 sia dell'art. 10 CE, la Commissione rileva che non le è stato comunicato alcun dato in merito al recupero degli aiuti controversi dai 104 beneficiari che non avevano diritto in primo luogo di avvalersi del regime di aiuti. Tale situazione costituirebbe una violazione del summenzionato obbligo.
- 21 La Repubblica italiana sostiene che il diritto dell'Unione non impone di seguire alcuna procedura specifica per il recupero degli aiuti di Stato, ma esige unicamente che l'applicazione delle procedure nazionali consenta l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919.
- 22 È proprio per garantire l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919 che le autorità italiane avrebbero ritenuto necessario adottare la legge n. 29/2006. Nell'ordinamento italiano, infatti, lo strumento normativo costituirebbe il mezzo più idoneo per garantire le esigenze derivanti dal principio di effettività.
- 23 La Repubblica italiana rileva inoltre che, nella lunga e particolareggiata corrispondenza intervenuta tra la Commissione e le autorità italiane, queste ultime avrebbero segnalato in

particolare le difficoltà dovute alla necessità di quantificare gli importi dovuti e di escludere dal recupero in questione le piccole e medie imprese per cui l'aiuto doveva essere considerato compatibile con il mercato comune.

- 24 Quanto all'argomento della Commissione relativo all'inefficacia dei procedimenti giudiziari nazionali, la Repubblica italiana sottolinea gli sforzi del legislatore nonché dell'autorità tributaria nazionale. In tale contesto, il suddetto Stato membro osserva inoltre che non gli si può imputare il mancato recupero degli aiuti controversi, qualora il loro recupero dipenda da una decisione del giudice nazionale.
- 25 Per quanto riguarda il motivo della Commissione basato sulla violazione dell'obbligo di informazione, la Repubblica italiana sostiene di aver fatto presente all'istituzione in parola che la situazione dei beneficiari potenziali degli aiuti in questione non è disciplinata dalla legge n. 29/2006, ma rientra nel regime dell'evasione fiscale. Inoltre, tale Stato membro ha prodotto, nel controricorso, un ulteriore stato delle somme riscosse nonché del contenzioso pendente in materia.

#### *Giudizio della Corte*

- 26 Da costante giurisprudenza risulta che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell'art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione (v. sentenza 5 ottobre 2006, causa C-232/05, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10071, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).
- 27 Lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (v. sentenze Commissione/Francia, cit., punto 42, e 22 dicembre 2010, causa C-304/09, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32). Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare i requisiti del Trattato (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
- 28 Conformemente all'art. 2, n. 1, secondo comma, della decisione 2005/919, la Repubblica italiana era tenuta a recuperare senza indugio presso i beneficiari gli aiuti di cui trattasi. In particolare, ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, qualora l'aiuto fosse già stato concesso mediante riduzione degli acconti d'imposta dovuti per l'esercizio fiscale in corso, detto Stato membro doveva riscuotere l'intera imposta dovuta, con gli interessi, nell'ambito del conguaglio previsto per l'esercizio tributario del 2004. In tutti gli altri casi, l'imposta esigibile, maggiorata degli interessi, doveva essere recuperata al più tardi alla fine del primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della suddetta decisione, ossia il 17 dicembre 2004.
- 29 Orbene, nella presente causa, non è contestato che, diversi anni dopo la notifica alla Repubblica italiana della decisione 2005/919 e dopo la scadenza di tutti i termini fissati da quest'ultima, una parte considerevole degli aiuti illegittimi non è stata ancora recuperata da tale Stato membro. Una simile situazione è manifestamente incompatibile con l'obbligo di quest'ultimo di pervenire ad un recupero effettivo delle somme dovute e costituisce una violazione del dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919.
- 30 Tale affermazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, come emerge dagli atti di causa, circa il 90% del capitale degli aiuti illegittimi è stato recuperato alla data

dell'udienza nella presente causa. Inoltre, è pacifico che gli aiuti in parola non sono stati interamente recuperati alla data di presentazione del presente ricorso.

- 31 Peraltro, dagli atti non risulta che le autorità italiane abbiano rispettato i termini previsti dall'art. 2 della decisione 2005/919 per il recupero degli aiuti illegittimi presso i beneficiari.
- 32 Per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica italiana presentati per la sua difesa, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 88, n. 2, CE è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2007, causa C-177/06, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7689, punto 46; 13 novembre 2008, causa C-214/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8357, punto 44, nonché Commissione/Italia, cit., punto 35).
- 33 La condizione dell'impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-11887, punto 74; 13 novembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 46, e Commissione/Italia, cit., punto 36).
- 34 La Corte ha altresì dichiarato che uno Stato membro il quale, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontra difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione di cui trattasi. In tal caso, lo Stato membro e la Commissione, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l'art. 10 CE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
- 35 A tal riguardo, occorre sottolineare che, nei suoi contatti con la Commissione nonché nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana non ha fatto valere alcuna impossibilità assoluta di esecuzione della decisione 2005/919. Inoltre, dagli atti di causa emerge che tale Stato membro non ha mai proposto alla Commissione modifiche della decisione 2005/919 volte a superare le difficoltà legate all'esecuzione effettiva ed immediata di quest'ultima.
- 36 Orbene, nella fattispecie, la Repubblica italiana si è limitata a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l'esecuzione di detta decisione.
- 37 In particolare, non può essere accolto l'argomento della Repubblica italiana attinente alle difficoltà dovute alla necessità di quantificare gli importi dovuti e di escludere dal recupero in questione le piccole e medie imprese per le quali l'aiuto doveva essere considerato compatibile con il mercato comune. Il fatto che lo Stato membro di cui trattasi avverta la

necessità di verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata, allo scopo di compiere un esame preliminare volto ad identificare i beneficiari dei vantaggi considerati dalla decisione della Commissione, non è idoneo a giustificare la mancata esecuzione di tale decisione (v. sentenze 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3353, punto 23, nonché 1° giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/Italia, punti 46 e 50).

- 38 È vero che, nel corso della procedura di recupero, il legislatore italiano ha intrapreso un'azione seria al fine di garantire l'efficacia di tale recupero adottando, anzitutto, la legge n. 29/2006 e, successivamente, il decreto legge n. 59/2008. In particolare, dagli atti di causa risulta che detta legge prevedeva l'interruzione del regime di aiuti, nonché le modalità per l'individuazione, la determinazione ed il recupero degli aiuti illegittimamente fruiti. Orbene, al fine di accelerare la definizione delle controversie già in corso, il citato decreto legge era destinato a risolvere il problema procedurale della sospensione degli ordini miranti al recupero degli aiuti, disposta dai giudici nazionali.
- 39 Tuttavia, l'adozione dei provvedimenti menzionati al punto precedente non ha consentito di porre rimedio al ritardo nel recupero degli aiuti di cui alla decisione 2005/919. Infatti, la loro entrata in vigore è stata successiva ai termini impartiti dalla suddetta decisione e la loro opera si è dimostrata inefficace, dal momento che a vari anni dalla notifica della decisione 2005/919, fino alla data di deposito del presente ricorso, e dopo la scadenza di tutti i termini fissati da quest'ultima, una parte degli aiuti illegittimi non è stata recuperata dalla Repubblica italiana.
- 40 Orbene, occorre osservare che le azioni legislative destinate a garantire l'esecuzione, da parte dei giudici nazionali, di una decisione della Commissione che obbliga uno Stato membro a recuperare un aiuto illegittimo, le quali vengono adottate in ritardo o risultano inefficaci, non soddisfano i requisiti che derivano dalla giurisprudenza indicata ai punti 26 e 27 della presente sentenza (sentenza 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, cit., punto 42).
- 41 Inoltre, la Repubblica italiana deduce che la situazione di un certo numero di beneficiari degli aiuti in questione non è disciplinata dalla legge n. 29/2006, ma rientra piuttosto nel regime dell'evasione fiscale e che, in tal caso, l'obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi non trova applicazione.
- 42 A tale proposito occorre rilevare che il riferimento, da parte della Repubblica italiana, all'ambito di applicazione della legge n. 29/2006 è privo di pertinenza nel caso di specie. Come emerge dall'art. 1 della decisione 2005/919 e dal primo 'considerando' della medesima, il regime di aiuti di cui trattasi è stato effettivamente posto in esecuzione in applicazione dell'art. 1, n. 1, lett. b), del decreto legge n. 269/2003, successivamente convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Orbene, la Repubblica italiana è tenuta, in forza dell'art. 2, n. 1, della decisione 2005/919, a recuperare gli aiuti concessi in base al decreto legge n. 269/2003. Sotto tale aspetto, la questione di determinare se il beneficio concesso alle imprese interessate fosse conforme alla normativa interna ovvero se, al contrario, costituisse un'ipotesi di evasione o di frode fiscale è priva di incidenza sull'obbligo dello Stato membro in questione di recuperare gli aiuti entro i termini impartiti. Eventuali difficoltà legate alla necessità di verificare le dichiarazioni fiscali, nell'ambito delle apposite procedure nazionali, non possono di per sé giustificare, come emerge dai punti 33 e 37 della presente sentenza, la mancata esecuzione della decisione 2005/919 entro i termini stabiliti.

- 43 Quanto, inoltre, all'argomento della Commissione relativo alla facoltà, per i giudici nazionali, di adottare provvedimenti di sospensione nel corso del procedimento di recupero dell'aiuto, occorre rammentare che provvedimenti siffatti possono essere concessi a condizione che sussistano i presupposti individuati dalla giurisprudenza [v., in particolare, sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, nonché 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), Racc. pag. I-3761].
- 44 In particolare, un giudice nazionale può disporre provvedimenti provvisori di sospensione qualora nutra gravi riserve sulla validità dell'atto dell'Unione e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato. Orbene, nella presente causa, ai giudici dell'Unione non è stata deferita alcuna questione di legittimità della decisione 2005/919. In ogni caso, la Repubblica italiana non ha dimostrato, nel procedimento dinanzi alla Corte, la sussistenza degli altri presupposti individuati dalla giurisprudenza menzionata al punto precedente.
- 45 In realtà, le uniche decisioni nazionali versate agli atti dalle parti della presente causa relative al recupero disposto dalla decisione 2005/919, vale a dire la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso 2 luglio 2007 e la decisione della Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre 15 dicembre 2008, hanno ad oggetto, come ammesso dalla Repubblica italiana in udienza, il controllo di legittimità di un atto nazionale diretto a recuperare l'aiuto illegittimo concesso ad un'impresa beneficiaria di detto aiuto e non mettono in discussione la legittimità della decisione 2005/919. Pertanto, le citate sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, nonché Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), non trovano applicazione riguardo alle suddette decisioni nazionali.
- 46 A questo proposito è importante ricordare che, benché il controllo, da parte del giudice nazionale, della legittimità formale di un atto nazionale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegittimo debba considerarsi la semplice emanazione del principio generale del diritto dell'Unione della tutela giurisdizionale effettiva, è tuttavia necessario sottolineare che i giudici nazionali sono tenuti, in base all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, a garantire la piena effettività della decisione che ordina il recupero dell'aiuto illegittimo ed a giungere ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da detta decisione (v. sentenza 20 maggio 2010, causa C-210/09, Scott e Kimberly Clark, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 25 e 29).
- 47 Infatti, l'annullamento di un atto nazionale di esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il recupero dell'aiuto illegittimo, il quale osti all'esecuzione immediata ed effettiva di detta decisione, è incompatibile con le esigenze espresse dall'art. 14, n. 3, del citato regolamento n. 659/1999 (v., in tal senso, sentenza Scott e Kimberly Clark, cit., punto 30).
- 48 Quanto alle decisioni nazionali indicate al punto 45 della presente sentenza, occorre osservare che, come emerge dagli atti di causa, l'impresa beneficiaria dell'aiuto illegittimo, obbligata a rimborsarlo in forza di un atto nazionale di ingiunzione di pagamento da essa impugnato, ha effettuato il pagamento solo a seguito della decisione pronunciata in appello il 15 dicembre 2008 recante rigetto del ricorso di annullamento. Le suesposte considerazioni rivelano pertanto che l'annullamento, in primo grado, dell'atto nazionale di ingiunzione di pagamento ha causato un considerevole ritardo nel recupero degli aiuti

illegittimi. Tale situazione non è idonea a garantire l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919.

- 49 Da quanto sopra affermato risulta che il presente ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2005/919.
- 50 Tenuto conto della conclusione enunciata al punto precedente, non occorre statuire sul capo delle conclusioni della Commissione mirante a far condannare la Repubblica italiana per non aver comunicato alla Commissione i provvedimenti menzionati in detto capo, dato che tale Stato membro non ha, appunto, proceduto all'esecuzione della decisione 2005/919 nei termini stabiliti (sentenza 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, cit., punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
- 51 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2005/919, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2 di detta decisione.

#### **Sulle spese**

- 52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

*(Omissis)*